



N. 1465

25 MAG 2020

UDR	CC	RUG
Funzione	Macrosigla	Allegato
Fascicolo	67	Sottofascicolo

TRIBUNALE DI PARMA

5.2 16

Nuove linee guida per l'attività del Tribunale di Parma nel settore penale nel periodo compreso tra il 1 giugno ed il 30 giugno 2020

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto n.° 1256/2020, emesso il 4 maggio 2020, con il quale sono state fissate le *"misure organizzative e linee guida per l'attività del Tribunale di Parma nel periodo compreso tra il 12 maggio ed il 30 giugno 2020"* alla luce delle disposizioni di cui all'articolo 83 del decreto legge 17 marzo 2020 n.° 18 e ss.mm.;

Rilevato che per quanto riguarda il settore penale con il suddetto decreto si era disposto - alla luce della situazione epidemiologica in atto - che le udienze fissate nel periodo compreso tra il 12 maggio ed il 30 giugno 2020 fossero rinviate d'ufficio, con provvedimenti emessi fuori udienza dai giudici assegnatari, fatta eccezione per gli specifici procedimenti indicati all'articolo 83, comma 3, lettere b) e c), del decreto legge n.° 18/2020;

Considerato che il decreto 4 maggio 2020 aveva previsto la *"possibilità di modificare e correggere le presenti linee guida per l'attività da svolgere nel mese di giugno 2020 alla luce della evoluzione della emergenza sanitaria, della esperienza pratica che si verrà formando e degli eventuali ulteriori interventi normativi"*;

Rilevato che al riguardo il Presidente della Sezione Penale, dopo consultazione con tutti i giudici del settore penale, ed interlocuzione con il Procuratore della Repubblica e con l'Ordine degli Avvocati di Parma, ha depositato una proposta di regolamentazione delle udienze del settore penale nel mese di giugno 2020 che tende a consentire la celebrazione, anche *"in presenza"* nelle aule del Tribunale, di alcune tipologie di udienze penali, ulteriori e diverse rispetto a quelle connotate da assoluta urgenza di cui all'art. 83, c. 3, lettere b) e c), D.L. n.° 18/2020;

Considerato che l'andamento dell'epidemia da Covid-19 nel circondario del Tribunale di Parma è tuttora idoneo ad integrare una seria situazione di emergenza sanitaria, atteso che anche nei giorni scorsi si sono verificati nuovi contagi e decessi in numero tale da rendere evidente che occorre continuare a rispettare con il dovuto rigore le cautele previste da norme e regolamenti al fine di evitare o ridurre il più possibile contatti ravvicinati tra le persone, ma che tuttavia i più recenti dati epidemiologici relativi circondario possono essere interpretati come indici dell'avvenuto inizio di una fase di progressiva remissione dell'epidemia e quindi sembra effettivamente possibile prevedere che, nel rispetto delle indicazioni generali in tema di sicurezza, a decorrere dal primo giugno 2020 siano celebrate ulteriori tipologie di udienze penali;

Ritenuto pertanto assolutamente condivisibile che i criteri di individuazione di tali ulteriori tipologie di udienze debbano ispirarsi *alla necessità di creare le condizioni affinché sia rigorosamente rispettata nelle aule la cautela del cosiddetto distanziamento interpersonale e sia comunque limitato e regolato il flusso dell'utenza agli uffici delle cancellerie, in modo da evitare*

pericolosi assembramenti, tenuto anche conto dell'oggettiva limitatezza degli spazi del palazzo di giustizia sede delle attività del settore penale;

Ritenuto pertanto che tali necessità possono essere soddisfatte prevedendo – come nella proposta del Presidente di sezione - che siano celebrate soltanto le udienze relative a processi che presentino connotazioni di urgenza per la vigenza di misure cautelari personali, quelle che richiedano la presenza in aula di un numero limitato di parti ed in cui non è prevista l'audizione di testimoni ed altresì quelle che possano essere tenute con collegamenti da remoto in videoconferenza, fermo restando – quanto alle le udienze che potrebbero essere celebrate in videoconferenza – la preferenza alla trattazione dei processi contraddistinti da un numero esiguo di parti private (in virtù della necessità di contenere comunque gli accessi alle cancellerie e tenuto anche conto dei limiti oggettivi degli strumenti tecnici attualmente a disposizione dei giudici del settore penale);

Ritenuto, quanto al dibattimento penale, di dover espressamente prevedere la necessità di procedere, in via d'eccezione, alla celebrazione delle due udienze già fissate per le date del 12 e del 26 di giugno nell'ambito del processo n. 6020/11 R.G.N.R. e 169/19 RG. Dib. in corso di celebrazione nei confronti di tre imputati, anche se in occasione delle suddette udienze dovranno essere sentiti alcuni testimoni, atteso che il Collegio giudicante è presieduto dalla dottoressa Maria Cristina Sarli, la quale attualmente esercita le funzioni di giudice del Tribunale di Bologna e sta portando a termine il giudizio in corso di celebrazione a Parma in virtù di un provvedimento di applicazione endodistrettuale – che fa riferimento ad un numero predeterminato e limitato di udienze - emesso dal Presidente della Corte d'Appello di Bologna;

Considerato, per quanto riguarda specificamente l'attività dei giudici dell'Ufficio GIP – GUP, che per taluni procedimenti in cui il numero delle parti è alquanto elevato vi sarà la previsione della celebrazione dell'udienza preliminare in sale collocate in edifici diversi dai palazzi del Tribunale di Parma e dotate di una capienza tale da consentire il rigoroso rispetto delle cautele sanitarie, prima fra tutte quella del distanziamento interpersonale;

Ritenuto in definitiva di accogliere, per quanto sopra esposto, la proposta del Presidente di Sezione con le specifiche indicazioni di dettaglio, riportate in parte dispositiva, delle ulteriori udienze penali che potranno essere celebrate nel mese di giugno 2020 ;

P.Q.M.

In parziale modificazione delle linee guida emesse in data 4.5.2020 si dispone che nel mese di giugno 2020 vengano celebrati, oltre agli specifici procedimenti penali indicati all'art. 83 c.3 lett. b) e c) D.L.18/20 anche i seguenti procedimenti penali:

DIBATTIMENTO PENALE

-1) Processi collegiali e monocratici in cui siano in corso di esecuzione misure cautelari personali (custodiali e non custodiali) o misure di sicurezza custodiali. Nel caso in cui il numero delle parti consenta di procedere con il rigoroso rispetto delle cautele imposte dall'emergenza sanitaria, dovranno essere celebrati anche i processi in cui soltanto alcuni degli imputati siano sottoposti a misure cautelari, e ciò per evitare di creare situazioni di incompatibilità del giudicante. Sempre per i processi in cui soltanto alcuni degli imputati sono sottoposti a misure cautelari, se il numero delle parti non consente di procedere in sicurezza nelle aule del palazzo di giustizia, potranno essere valutate l'ipotesi della separazione delle posizioni degli imputati sottoposti alle misure limitative della libertà personale oppure, in alternativa, quella del rinvio dell'intero processo oppure ancora quella del reperimento di un'aula più capiente in strutture cittadine diverse dal

palazzo di giustizia. Per le udienze in cui è prevista l'audizione di testimoni, periti e consulenti, dovrà essere preventivamente predisposto un programma delle audizioni che le distribuisca in un ampio arco orario, in modo da prevenire la formazione di pericolosi assembramenti di persone all'interno ed all'esterno dell'aula di udienza.

-2) Abbreviati, patteggiamenti e discussioni con non più di 4 parti (ad esempio: un imputato, più una parte civile, più i rispettivi difensori; oppure due imputati più i rispettivi difensori e nessuna parte civile costituita) presenti in aula. Per quanto riguarda i processi fissati per la discussione, potrà altresì essere espletato, ove previsto, anche l'esame dell'imputato. Per quanto riguarda i riti alternativi, va precisato che dovranno essere trattati soltanto i procedimenti in cui la richiesta di rito abbreviato o di applicazione di pena è già stata formalizzata. A quest'ultimo riguardo, va precisato che, nel caso in cui l'udienza fissata nel periodo di vigenza dell'emergenza sanitaria sia la prima del giudizio dibattimentale (cosiddetta udienza "*filtro*" o di "*smistamento*"), le parti potranno depositare nella cancelleria della sezione penale, con un anticipo di almeno cinque giorni rispetto alla data dell'udienza, l'istanza di accesso al rito alternativo, corredata, ove sia richiesto dal rito prescelto, dal consenso espresso per iscritto dal Pubblico Ministero. Il deposito dell'istanza potrà essere eseguito dai difensori anche con apposito messaggio di posta elettronica da inviarsi all'indirizzo di posta elettronica certificata della cancelleria della sezione penale del Tribunale (penale.tribunale.parma@giustiziacert.it). Per quanto riguarda i giudizi abbreviati con imputati non sottoposti a misure restrittive (custodiali o di sicurezza), non potranno comunque essere celebrati quelli in cui occorre sentire soggetti diversi dall'imputato, dalla parte civile costituita e dalla persona offesa non costituitasi parte civile.

-3) Processi con richieste di messa alla prova già formalizzate o con verifica dell'esito della messa alla prova. Per quanto riguarda le richieste di ammissione alla messa alla prova occorre precisare che, ove l'udienza fissata nel periodo di vigenza dell'emergenza sanitaria sia la prima del giudizio dibattimentale (cosiddetta udienza "*filtro*" o di "*smistamento*"), le parti potranno depositare l'istanza di ammissione nella cancelleria della sezione penale con un anticipo di almeno cinque giorni rispetto alla data dell'udienza, unitamente al consenso espresso per iscritto dal Pubblico Ministero. Il deposito dell'istanza potrà essere eseguito dai difensori anche con apposito messaggio di posta elettronica da inviarsi all'indirizzo di posta elettronica certificata della cancelleria della sezione penale del Tribunale (penale.tribunale.parma@giustiziacert.it).

-4) Riesami, incidenti di esecuzione con condannati detenuti e reclami ex articolo 410 bis, comma terzo, del codice di procedura penale.

Tutti i procedimenti indicati ai punti da 1) a 4) potranno essere celebrati con collegamento da remoto in presenza del necessario consenso delle parti, che, per quelle private, dovrà essere espresso dal difensore con un apposito messaggio di posta elettronica da inviarsi all'indirizzo di posta elettronica certificata della cancelleria della sezione penale del Tribunale (penale.tribunale.parma@giustiziacert.it) almeno cinque giorni prima dell'udienza.

-5) Ulteriori processi che potrebbero essere celebrati con collegamento da remoto secondo le previsioni dell'articolo 83, comma 12 bis, del decreto legge n.° 18/2020, come modificato dalla legge di conversione e dal decreto legge n.° 28/2020. Ai fini dell'individuazione dei processi che in concreto possono essere effettivamente celebrati con tale modalità occorre, però, tenere conto delle limitazioni derivanti sia dalla mancanza di supporti tecnici adeguati sia dalla necessità di ridurre il più possibile l'accesso del pubblico al "*front office*" della cancelleria. Pertanto, in questa categoria vanno ricompresi i giudizi con non più di quattro parti private (ad esempio: un imputato, più una parte civile, più i rispettivi difensori; oppure due imputati, più i rispettivi difensori e nessuna parte civile costituita) ed in cui, così come prevede la legge, vi sono da sentire soltanto appartenenti alle

forze dell'ordine o periti. Pure in tal caso, peraltro, si potrà procedere con collegamento da remoto soltanto in presenza del necessario consenso delle parti, che, per quelle private, dovrà essere espresso dal difensore con un apposito messaggio di posta elettronica da inviarsi alla cancelleria della sezione penale (all'indirizzo di posta elettronica certificata penale.tribunale.parma@giustiziacert.it) almeno cinque giorni prima dell'udienza. In mancanza del consenso delle parti oppure nel caso in cui il giudice ritenga comunque non opportuna la celebrazione dell'udienza mediante collegamenti da remoto, il processo dovrà essere rinviato a data successiva al 30 giugno 2020 con provvedimento emesso fuori udienza.

-6) Procedimento n.6020/11 RGNR e 169/19 RG Dib. nei confronti di tre imputati, con riferimento alle udienze già fissate per le date del 12 e del 26 giugno 2020. le audizioni dei testimoni che saranno convocati per le due suddette date dovranno essere preventivamente programmate in modo da scaglionarle in un ampio arco orario, al fine di prevenire la formazione di pericolosi assembramenti di persone all'interno dell'aula di udienza e negli spazi ad essa adiacenti.

UFFICIO GIP-GUP

-1) Tutti i procedimenti in cui sia in corso di esecuzione una misura cautelare personale (anche non custodiale) od una misura di sicurezza personale. Nel caso in cui il numero delle parti consenta di procedere con il rigoroso rispetto delle cautele imposte dall'emergenza sanitaria, dovranno essere celebrati anche i processi in cui soltanto alcuni degli imputati siano sottoposti a misure cautelari, e ciò per evitare di creare situazioni di incompatibilità del giudicante. Sempre per i processi in cui soltanto alcuni degli imputati sono sottoposti a misure cautelari, se il numero delle parti non consente di procedere in sicurezza nelle aule del palazzo di giustizia, potranno essere valutate l'ipotesi della separazione delle posizioni degli imputati sottoposti a misure oppure, in alternativa, quella del rinvio dell'intero processo oppure ancora quella del reperimento di un'aula più capiente in strutture diverse dal palazzo di giustizia.

-2) Abbreviati e patteggiamenti con imputati non sottoposti a misure cautelari o di sicurezza, con non più di 4 parti private in totale (ovverosia un imputato, più una parte civile, più i rispettivi difensori) presenti in aula. Per quanto concerne i riti alternativi, va precisato che dovranno essere trattati soltanto i procedimenti in cui la richiesta di rito abbreviato o di applicazione di pena è già stata formalizzata. A quest'ultimo riguardo, va precisato che, nel caso in cui l'udienza preliminare fissata nel periodo di vigenza dell'emergenza sanitaria sia la prima, le parti potranno depositare nella cancelleria dell'Ufficio Gip-Gup, con un anticipo di almeno cinque giorni rispetto alla data dell'udienza, l'istanza di accesso al rito alternativo, corredata, ove sia richiesto dal rito prescelto, dal consenso espresso per iscritto dal Pubblico Ministero. Il deposito dell'istanza potrà essere eseguito dai difensori anche con apposito messaggio di posta elettronica da inviarsi all'indirizzo di posta elettronica certificata della cancelleria dell'Ufficio Gip-Gup (gip.tribunale.parma@giustiziacert.it). Per quanto riguarda i giudizi abbreviati con imputati non sottoposti a misure restrittive (custodiali o di sicurezza), non potranno comunque essere celebrati quelli in cui occorre sentire soggetti diversi dall'imputato, dalla parte civile costituita e dalla persona offesa non costituitasi parte civile.

-3) Processi con richieste di messa alla prova già formalizzate o con verifica dell'esito della messa alla prova. Per quanto riguarda le richieste di ammissione alla messa alla prova, va precisato che, nel caso in cui l'udienza preliminare fissata nel periodo di vigenza dell'emergenza sanitaria sia la prima, le parti potranno depositare l'istanza di ammissione nella cancelleria dell'Ufficio Gip-Gup con un anticipo di almeno cinque giorni rispetto alla data dell'udienza, unitamente al consenso espresso per iscritto dal Pubblico Ministero. Il deposito dell'istanza potrà essere eseguito dai difensori anche con apposito messaggio di posta elettronica da inviarsi all'indirizzo di posta

elettronica certificata della cancelleria dell'Ufficio Gip-Gup (gip.tribunale.parma@giustiziacert.it).

-4) Incidenti di esecuzione con condannati detenuti.

-5) Procedimenti relativi ad opposizioni all'archiviazione.

Tutti i procedimenti indicati ai punti da 1) a 5) potranno essere celebrati con collegamenti da remoto in presenza del necessario consenso delle parti, che, per quelle private, dovrà essere espresso dal difensore con un apposito messaggio di posta elettronica da inviarsi alla cancelleria dell'ufficio Gip-Gup (all'indirizzo di posta elettronica certificata gip.tribunale.parma@giustiziacert.it) almeno cinque giorni prima dell'udienza. In mancanza del consenso delle parti oppure nel caso in cui il giudice ritenga comunque non opportuna la celebrazione dell'udienza mediante collegamenti da remoto, il procedimento dovrà essere trattato con le modalità ordinarie, e cioè con la presenza delle parti in udienza.

-6) Incidenti probatori nei casi di urgenza.

-7) Udienze preliminari per le quali siano già state indicate come aule d'udienza **sale collocate in edifici diversi dai palazzi del Tribunale di Parma e dotate di una capienza tale da consentire il rigoroso rispetto delle norme di cautela previste dalla normativa in tema di emergenza sanitaria.**

Per consentire alle parti di avere tempestivamente conoscenza dei procedimenti che, sulla base delle previsioni del presente provvedimento, potranno essere effettivamente celebrati nel periodo di tempo compreso tra il primo ed il 30 giugno 2020, saranno comunicati al Procuratore della Repubblica in sede ed al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, con un anticipo di almeno sette giorni rispetto alle date delle udienze, appositi elenchi, che indicheranno la data dell'udienza, il giudice competente, i numeri identificativi dei procedimenti (non verranno quindi esplicitati i nomi degli imputati), l'aula ed i nuovi orari di trattazione dei processi, che dovranno essere scaglionati in modo tale da evitare la contemporanea presenza di un numero eccessivo di persone nelle aule e negli spazi comuni del palazzo di giustizia. Sempre con un anticipo di almeno sette giorni rispetto alle date delle udienze, gli stessi elenchi dovranno essere altresì pubblicati sul sito Internet del Tribunale di Parma.

In occasione della celebrazione delle udienze che richiederanno la presenza fisica di parti e testimoni nelle aule del palazzo di giustizia, dovranno essere rispettate le reciproche distanze di sicurezza tra i componenti dei collegi giudicanti, gli ausiliari del giudice, il Pubblico Ministero, le parti private ed infine i testimoni ed i periti. Inoltre, tranne che per il momento iniziale delle audizioni di testimoni e periti, tutte le persone presenti in aula, compreso il giudicante od i giudicanti, potranno (ed in qualche caso dovranno) adoperare strumenti di protezione personale (*in primis* le mascherine).

Resta ferma la possibilità che il presente provvedimento possa essere modificato sulla base dell'evoluzione della emergenza sanitaria, dei risultati della concreta applicazione delle sue disposizioni e degli eventuali ed ulteriori interventi normativi.

Resta altresì ferma la facoltà di ogni singolo giudice di disporre che la celebrazione dell'udienza avvenga a porte chiuse.


Per quanto riguarda le udienze che potranno tenersi con collegamenti da remoto, si rinvia alle modalità operative previste dallo specifico protocollo stipulato il 25 marzo 2020 dal Tribunale di Parma, dalla Procura della Repubblica di Parma, dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Parma e dalla Camera Penale di Parma.

Si dispone che il presente decreto venga pubblicato sul sito internet del Tribunale e comunicato al Presidente della Corte d'Appello, al Procuratore della Repubblica, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Parma, alla Camera Penale di Parma a tutti i magistrati, professionali ed onorari della sezione penale e dell'Ufficio GIP, ed ai dirigenti delle cancellerie penali.

Parma, 25 maggio 2020

Il Presidente del Tribunale

Dr. Pio Massa

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Pio Massa', with a long, sweeping horizontal stroke extending to the right.